

Comunicazione del 27 ottobre 2026 - Circolare n. 115 del 17 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” – 29° aggiornamento.

Con il presente aggiornamento vengono modificate le segnalazioni individuali delle banche al fine di:

- a) adeguare le segnalazioni di vigilanza per recepire le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 18 “*Presentazione e informativa di bilancio*” che sostituirà dal 1° gennaio 2027 lo IAS 1 “*Presentazione del bilancio*” ⁽¹⁾;
- b) dare attuazione ad alcuni interventi di semplificazione degli obblighi segnaletici nazionali, nell’ambito di un più ampio progetto di razionalizzazione delle disposizioni segnaletiche finalizzato a conseguire una riduzione dei requisiti informativi, eliminando ridondanze e aree informative poco utilizzate.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato (cfr. Allegato 1).

L’aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati sul sito web della Banca d’Italia.

Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2027 ad eccezione delle modifiche relative alla sottosezione II.1 Parte 2 “Segnalazioni non armonizzate – Dati trimestrali - Altre informazioni”, la cui entrata in vigore decorre a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2027.

Indicazioni sulle disposizioni transitorie con riferimento alla segnalazione del 31 marzo 2027 sono riportate in allegato (cfr. Allegato 2).

¹ Il principio contabile internazionale IFRS 18 è stato omologato con Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

Sezione II, Sottosezione 1 Parte 2 “Segnalazioni non armonizzate – Dati trimestrali – Altre informazioni”

- vengono eliminate le seguenti voci: 41054 “Ingressi da attività finanziarie acquisite o originate nel periodo di riferimento oggetto di trasferimento tra stadi di rischio di credito”, 41055 “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate non trasferite ad altro stadio di rischio di credito”, 41058 “Ingressi da attività finanziarie acquisite o originate nel periodo di riferimento non oggetto di trasferimento ad altro stadio di rischio di credito”.

Sezione II, Sottosezione 2 Parte 4 “Segnalazioni non armonizzate – Dati semestrali – Cartolarizzazioni”

- vengono eliminate le seguenti voci: 36246 “Margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione proprie”, 36253 “Margini disponibili su linee di credito irrevocabili rilasciate nell’ambito di cartolarizzazioni di terzi”, 36258 “Cartolarizzazioni tradizionali: ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio” e 36260 “Cartolarizzazioni sintetiche: attività sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio”.

Sezione II, Sottosezione 2 Parte 5 “Segnalazioni non armonizzate – Dati semestrali – Altre informazioni”

- vengono eliminate le seguenti voci: 36311 “Gestioni e intermediazione per conto terzi”, 36321 “Margini attivi su linee di credito concesse”, 36323 “Attività costituite in garanzia di proprie passività e impegni”, 36325 “Ammontare dei dividendi distribuiti o da distribuire a soggetti esterni al gruppo”, 36337 “Titoli di debito di proprietà: ripartizione per principali categorie di emittenti”, 36027 “Attività fiscali”, 36029 “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, 36028 “Oro, argento e metalli preziosi”, 36047 “Passività finanziarie di negoziazione: derivati”, 36055 “Passività fiscali” e 36061 “Trattamento di fine rapporto del personale;
- nella voce 40893 “Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri” vengono modificati i riferimenti alle voci del conto economico del bilancio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sezione II, Sottosezione 1 Parte 2 “Segnalazioni non armonizzate – Dati trimestrali - Altre informazioni”

- le seguenti voci: 41054 “Ingressi da attività finanziarie acquisite o originate nel periodo di riferimento oggetto di trasferimento tra stadi di rischio di credito”, 41055 “Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate non trasferite ad altro stadio di rischio di credito”, 41058 “Ingressi da attività finanziarie acquisite o originate nel periodo di riferimento non oggetto di trasferimento ad altro stadio di rischio di credito”, la cui ultima segnalazione ha data di riferimento 31 marzo 2027, devono essere compilate secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nel 28° aggiornamento della Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”.